

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 27.09.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda due assegni postdatati negoziati dal ricorrente presso l'intermediario convenuto (ma tratti presso altra filiale dello stesso) e rimasti impagati a seguito della revoca dell'ordine di pagamento disposta dal traente ai sensi dell'art. 35 l. ass. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo del 10 dicembre 2010 il ricorrente contesta, per il tramite del proprio legale, la condotta dell'intermediario in relazione alla revoca dell'ordine di pagamento del primo dei due assegni (dell'importo di euro 4.664, 52) disposta dal traente il 7 dicembre 2010, mentre il titolo era stato portato all'incasso il 3 dicembre 2010. Con replica dell'11 gennaio



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2010 l'intermediario precisa che il titolo – emesso postdatato con data 31 gennaio 2011– era pervenuto il 7 dicembre 2010 e reso insoluto lo stesso giorno a seguito della contestuale revoca dell'ordine di pagamento da parte del traente. Con nota del 20 gennaio 2011 l'intermediario convenuto restituisce anche il secondo assegno di importo pari al primo, emesso con data 28 febbraio 2011 e pervenuto privo del foglio di allungo attestante il pagamento del bollo per la regolarizzazione. Il titolo, versato per l'incasso il 3 gennaio 2011, era ritornato insoluto con la causale "assegno revocato dal traente".

Insoddisfatto degli esiti della fase di reclamo, il ricorrente – con atto del 13 giugno 2011, ricevuto il 15 giugno successivo ed identificato con il n. prot. 511938/11 – chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di accertare l'illegittimità del comportamento dell'intermediario in relazione al mancato pagamento dei due assegni e di disporre il risarcimento del danno e/o indennizzo a proprio favore.

L'intermediario controdeduce sollevando anzitutto un'eccezione procedurale riconducibile al fatto che solo la gestione del primo dei due assegni in questione sarebbe stata oggetto di preventivo reclamo. Per tale ragione l'intermediario ritiene di dover fornire risposta relativamente alla revoca del primo assegno. Chiarisce, in particolare, che il titolo era stato emesso il 31 dicembre 2010, negoziato il 3 dicembre 2010 e pervenuto alla filiale trassata il 7 dicembre 2010. Dopo aver adombrato l'esistenza di un contenzioso tra il ricorrente ed il traente, che avrebbe indotto il primo ad anticipare l'incasso del titolo prima della data di emissione sullo stesso indicata sobbarcandosi l'onere del pagamento del bollo, l'intermediario sostiene che dalla vicenda non sia derivato alcun danno per lo stesso ricorrente sia per quanto concerne il mancato pagamento, sia per quanto attiene all'assenza della levata del protesto. Chiede, dunque, di dichiarare infondata la domanda di risarcimento del danno, quand'anche si volesse estendere l'oggetto del ricorso al secondo assegno.

## DIRITTO

L'oggetto della presente decisione può essere esteso anche al mancato pagamento del secondo assegno in seguito della revoca disposta dal traente, tenuto conto dell'identità della questione giuridica sottoposta al Collegio e della connessa esigenza di applicare un principio di economicità dei mezzi processuali. Gli è, infatti, che identici sono nell'uno e nell'altro caso tanto la *causa petendi*, consistente nel comportamento illegittimo dell'intermediario, quanto il *petitum*, ravvisabile nella domanda risarcitoria avanzata dal

portatore dei titoli. Preme anche sottolineare come lo stesso intermediario, pur contestando in sede di controdeduzioni l'assenza di preventivo reclamo relativamente al secondo assegno, chiede all'ABF di dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria anche in relazione ad esso laddove lo si facesse rientrare nella materia *sub iudice*.

Fatta questa necessaria premessa, un utile punto di partenza per l'analisi della questione è offerto dall'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, secondo cui la postdatazione dà luogo alla mera irregolarità e non alla nullità del titolo. Va richiamata al riguardo la norma dell'art. 31 l. ass., in base alla quale, anche se lo *chèque* è postdatato, esso può essere presentato immediatamente per il pagamento a vista ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta. Ne consegue che l'assegno postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza e mezzo di pagamento nel momento stesso della sua emissione, coincidente con il distacco dalla sfera giuridica del traente e con il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cass., 31 gennaio 2006, n. 2160; Cass., 25 maggio 2001, n. 7135; Cass., 30 maggio 1996, n. 5039; Cass., 11 maggio 1991, n. 5278). Non può dubitarsi, peraltro, che l'assegno postdatato, in quanto tende a trasformarsi in uno strumento di credito e ad invadere il campo della cambiale, comporta la comminazione di sanzioni fiscali, le quali – nel caso di specie – sono state regolarmente assolte dal ricorrente. Se dunque deve propendersi per la validità del titolo postdatato, il quale è pagabile a vista, occorre soffermarsi sulla posizione della banca trattaria di fronte alla revoca dell'ordine di pagamento dell'assegno di cui all'art. 35 l. ass. Il problema si collega, invero, a quello di più ampio respiro della configurabilità o meno in capo alla banca trattaria di un'obbligazione extracambiaria nei confronti del prenditore, naturalmente laddove esistano presso la stessa fondi del traente disponibili mediante assegno. Posto che la banca resta rigorosamente "al di fuori" del rapporto cartolare, non va trascurato di considerare come con la convenzione d'assegno la banca si obblighi a fornire un servizio "bivalente", verso l'emittente che ordina il pagamento, verso il presentatore dell'assegno che ne fruisce. Di là dalla riflessione di ordine generale che il pagamento degli assegni s'inserisce in un'attività bancaria tipica e quindi in un contesto regolato in via sistemica per discipline settoriali intese a garantire comportamenti diligenti dell'intermediario, preme sottolineare che l'obbligazione extracambiaria di quest'ultimo rispetto al prenditore, destinata a perfezionarsi con la presentazione dell'assegno, trova fondamento nei presupposti stessi posti dalla legge alla base dell'ordinamento dello *chèque*, vale a dire nel complesso sistema di garanzie dirette ad assicurare, anche mediante sanzioni amministrative, l'esistenza di fondi al momento



dell'emissione e per tutto il termine di presentazione ed il potere di disporre mediante assegno. È alla luce di tale quadro di riferimento che va dunque interpretata la disposizione del primo comma dell'art. 35 succitato, secondo la quale "l'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione". Certo, non ignora questo Collegio l'orientamento dottrinale prevalente in base al quale, durante il termine di presentazione, sarebbe facoltà della banca tener conto della revoca dell'ordine di pagamento, mentre, scaduto tale termine, la banca avrebbe l'obbligo di attenersi ad essa. Non si può fare a meno di notare, però, come la norma summenzionata dichiari *tout court* senza effetto la revoca, coerentemente, del resto, con la volontà di assicurare un'affidabile circolazione del titolo ed una piena tutela degli interessi del portatore di esso. Ne discende che prima della predetta scadenza la banca non deve tener conto della direttiva impartita dal cliente e, nonostante la revoca, è tenuta a pagare l'assegno se vi sono fondi disponibili, incorrendo altrimenti in un comportamento contrario alla legge (e v., in questo senso, Cass., 3 giugno 2004, n. 10579). Se tali considerazioni sono esatte, non si può negare che il mancato pagamento degli assegni di cui al presente ricorso (con il conseguente riaddebito delle somme corrispondenti a quelle precedentemente accreditate) ha determinato un danno per il prenditore, non rilevando la circostanza che quest'ultimo abbia comunque la facoltà di agire, in base al titolo, nei confronti del traente e l'abbia in concreto esercitata (Cass., 26 giugno 2006, n. 17493).

#### **P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 9.329,04, oltre interessi al tasso convenzionale.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2269 del 24 ottobre 2011

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI